



**RACCOLTA DEGLI STATUTI E REGOLAMENTI
IN VIGORE NEL COMUNE DI AREZZO**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 146 del
24/11/2022



COMUNE DI AREZZO

Servizio Governo del Territorio

Ufficio Programmazione
e Sviluppo economico
del Territorio

*Ufficio Fiere e Mercati
Fiera Antiquaria*

Allegato A)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO
SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI
COMUNALI IN MATERIA DI
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

(ART. 43 L.R. 23.11.2018 n. 62 e successive modificazioni ed integrazioni)

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ORGANIZZAZIONE E DELLO SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI COMUNALI IN MATERIA DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

(Allegato A)

INDICE

Titolo 1 - Disposizioni generali

Articolo 1 - Ambito di applicazione

Articolo 2 - Definizioni

Articolo 3 - Esercizio dell'attività

Articolo 4 - Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza

Articolo 5 - Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

Articolo 6 - Subingressi

Articolo 7 - Orari

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 8 - Attività mediante posteggio

Articolo 9 - Assegnazione dei posteggi

Articolo 10 - Assegnazione dei posteggi riservati

Articolo 11 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

Articolo 12 - Modalità di registrazione delle presenze

Articolo 13 - Individuazione di nuovi mercati e fiere, anche a carattere sperimentale.

Articolo 14 - Spostamento del mercato o della fiera.

Articolo 15 - Miglioria e scambio di posteggi.

Articolo 16 - Mercati straordinari.

Articolo 17 - Funzionamento dei mercati e delle fiere

Articolo 18 - Circolazione pedonale e veicolare.

Articolo 19 - Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato.

Articolo 20 - Fiere promozionali

Articolo 21 - Fiere promozionali a carattere sperimentale.

Articolo 22 - Individuazione di nuove fiere promozionali.

Articolo 23 - Manifestazioni commerciali a carattere straordinario.

Articolo 24 - Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee.

Articolo 25 - Mercatini dei non professionisti.

Articolo 26 - Svuota casa.

Articolo 27 - Autorizzazione temporanee di vendita/somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni non commerciali.

Titolo 3 - Commercio itinerante

Articolo 28 - Abilitazione all'esercizio dell'attività.

Articolo 29 - Modalità di svolgimento.

Articolo 30 - Divieto dell'esercizio del commercio itinerante.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 31 - Assegnazione dei posteggi fuori mercato.

Articolo 32 - Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi.

Articolo 33 - Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale.

Articolo 34 - Posteggi isolati legati ad eventi.

Articolo 35 - Circolazione pedonale e veicolare.

Titolo 5 - Mercati Agricoli

Articolo 36 - Imprenditori agricoli.

Articolo 37 - Istituzione e finalità del mercato agricolo.

Articolo 38 - Disciplina amministrativa generale.

Titolo 6 - Mercato Coperto delle Logge del Grano

Articolo 39 - Localizzazione e caratteristiche.

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 40 - Tariffe per la concessione del suolo pubblico.

Articolo 41 - Decadenza del titolo abilitativo.

Articolo 42 - Sanzioni.

Articolo 43 – Rinvio.

Articolo 44 – Entrata in vigore

Titolo 1- Disposizioni generali

Articolo 1

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, emesso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 117, comma 6 della Costituzione, disciplina l'esercizio del commercio su aree pubbliche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 43, comma 5, della Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio).
2. Il Regolamento è approvato dal Consiglio Comunale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio, le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le associazioni dei consumatori, maggiormente rappresentative a livello regionale.
3. Il Regolamento è aggiornato con le medesime modalità previste per la sua approvazione.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intendono:
 - a. per Legge: la Legge Regionale Toscana 23 novembre 2018 n. 62 (Codice del Commercio);
 - b. per commercio su aree pubbliche: le attività di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità;
 - c. per aree pubbliche: le strade, le piazze, i canali, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio e ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
 - d. per piano: il piano comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato ai sensi dell'articolo 43, comma 1, della Legge.
 - e. per mercato: l'area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità, composta da più posteggi, attrezzata o meno, e destinata all'esercizio dell'attività commerciale, nei giorni e secondo le modalità stabilite dal piano, per l'offerta di merci al dettaglio e per la somministrazione di alimenti e bevande;
 - f. per mercato straordinario: l'edizione aggiuntiva del mercato che si svolge in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti, senza riassegnazione di posteggi;
 - g. per posteggio nel mercato, fuori mercato o nella fiera: le parti delle aree pubbliche o private di cui il comune abbia la disponibilità, che vengono date in concessione agli operatori per l'esercizio dell'attività commerciale;
 - h. per fiera: la manifestazione commerciale caratterizzata dall'afflusso di operatori abilitati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
 - i. per fiera promozionale: la manifestazione commerciale indetta al fine di promuovere o valorizzare i centri storici, specifiche aree urbane, centri o aree rurali, nonché attività culturali, economiche e sociali, sportive, di promozione del territorio o particolari tipologie merceologiche o produttive;
 - j. per fiera specializzata nel settore dell'antiquariato: la manifestazione commerciale volta a promuovere l'esposizione e la vendita di oggetti dell'antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale;
 - k. per manifestazione commerciale a carattere straordinario: la manifestazione finalizzata

alla promozione del territorio o di determinate specializzazioni merceologiche, all'integrazione tra operatori comunitari ed extracomunitari, alla conoscenza delle produzioni etniche e allo sviluppo del commercio equo e solidale nonché alla valorizzazione di iniziative di animazione, culturali e sportive;

- l. per autorizzazione e contestuale concessione pluriennale di posteggio: l'atto rilasciato dal SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per il territorio in cui ha sede il posteggio, che consente l'utilizzo dello stesso in un mercato, fuori mercato o nella fiera;
- m. per abilitazione all'esercizio in forma itinerante: la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) competente per il territorio nel quale s'intende avviare l'attività;
- n. per non professionisti: i soggetti non in possesso del titolo abilitativo di cui all'art. 34 della Legge, i quali vendono o barattano, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stessi prodotte di modico valore, ai sensi dell'art. 40 bis della Legge.
- o. per mercatini dei non professionisti: tutte le manifestazioni, comunque denominate, che si svolgono in aree pubbliche o private aperte al pubblico, riservate a operatori non professionisti, in cui si vendono o barattano merci, in modo saltuario o occasionale, merci da loro stesse prodotte di modico valore che non superino il prezzo unitario di € , 100,00 e per un valore complessivo della merce esibita non superiore ad € 1.000,00.
- p. per mercatino svuota casa: mercatino di privati cittadini che mettono occasionalmente in vendita oggetti usati, di loro proprietà e provenienti da uso domestico. Gli articoli in vendita non devono essere appositamente realizzati per l'occasione;
- q. per concessione temporanea: l'atto comunale che consente l'utilizzo di un posteggio per la partecipazione a fiere promozionali, a fiere specializzate nel settore dell'antiquariato e a manifestazioni commerciali a carattere straordinario;
- r. per spunta: l'operazione con la quale, prima dell'orario di vendita, vengono assegnati i posteggi occasionalmente liberi tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato, nella fiera o nel posteggio fuori mercato;
- s. per spuntista: l'operatore già in possesso di titolo abilitativo per il commercio su aree pubbliche che, non essendo titolare di concessione di posteggio nel mercato interessato alla spunta, aspira ad occupare, occasionalmente, un posto non occupato dall'operatore in concessione o non ancora assegnato;
- t. per presenze in un mercato e in un posteggio fuori mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale;
- u. per presenze in una fiera: il numero di volte che l'operatore ha partecipato alla fiera per l'intera durata della stessa qualora svolta fino a due giorni oppure pari almeno a due terzi della durata della manifestazione qualora di durata superiore a due giorni;
- v. per miglioria: la possibilità per un operatore titolare di autorizzazione/concessione di posteggio in un mercato o in una fiera, di scegliere un altro posteggio non assegnato, previo lo svolgimento delle procedure di evidenza pubblica da parte dell'Amministrazione Comunale;
- w. per scambio posteggio: la possibilità fra due operatori concessionari di posteggio in un mercato o in una fiera, di scambiarsi il posteggio previa comunicazione e successivo nulla osta dell'ufficio competente, ferma restante la corrispondenza della tipologia merceologica;
- x. per attività stagionali: le attività che si svolgono per un periodo di tempo, anche se frazionato, non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni per ogni anno solare e che sono riferite alla commercializzazione di particolari prodotti stagionali o che interessano periodi particolari legati a flussi turistici stagionali;
- y. per specializzazione merceologica all'interno del settore merceologico: la particolare tipologia di merce abbinata al singolo posteggio o mercato/fiera per garantire la

manifestazione stessa.

Articolo 3

Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche può essere esercitato da imprenditori individuali e da società regolarmente costituite e può svolgersi:
 - a) su posteggi dati in concessione;
 - b) in forma itinerante, su qualsiasi area pubblica non espressamente interdetta.
2. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto ad autorizzazione rilasciata dal SUAP, qualora effettuato su posteggio ed a SCIA, se effettuato in forma itinerante.
3. L'esercizio del commercio su aree pubbliche, nelle aree demaniali non comunali è soggetto ad autorizzazione comunale, previo nulla osta da parte delle competenti autorità che stabiliscono modalità e condizioni per l'utilizzo di tali aree.
4. L'abilitazione alla vendita di prodotti alimentari ne consente il consumo immediato sul posto con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle norme vigenti in materia igienico sanitaria.
5. In caso di assenza del titolare del titolo abilitativo o dei soci, l'esercizio dell'attività è consentito ai dipendenti e collaboratori: il rapporto di lavoro è comprovato dalla copia del contratto di lavoro o da dichiarazione redatta in conformità all'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, da esibire su richiesta degli organi di vigilanza e controllo. Tali requisiti sono richiesti ai collaboratori all'esercizio dell'attività anche in caso di presenza del titolare,
6. L'esercizio dell'attività di commercio su aree pubbliche è soggetto all'accertamento dell'obbligo di regolarità contributiva, ai sensi degli articoli 44 e seguenti della Legge.

Articolo 4

Normativa igienico-sanitaria e in materia di sicurezza.

1. Il commercio su aree pubbliche, si svolge nel rispetto delle disposizioni di carattere igienico-sanitario e di sicurezza stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e dalle ordinanze comunali.
2. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 43, comma 9, della Legge si determina in 30 il numero dei posteggi oltre i quali l'area pubblica è dotata di almeno un servizio igienico-sanitario.
3. Gli operatori che esercitano l'attività mediante veicoli attrezzati con impianti di cottura a GPL sono soggetti all'apposita normativa in materia di sicurezza ed al rispetto delle specifiche ordinanze comunali.

Articolo 5

Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare una superficie maggiore e/o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati alla circolazione dei pedoni e dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.
2. Le tende di protezione al banco di vendita possono sporgere dallo spazio loro assegnato per un massimo di m. 1 a condizione che siano collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a m. 2,50 e che, comunque, non siano di impedimento alla circolazione dei veicoli di emergenza, soccorso e polizia, fermo restando che la struttura fissa debba essere ricompresa nel perimetro di occupazione. E' vietata l'esposizione di merci appese alla copertura indicata, al di fuori della proiezione della superficie assegnata in concessione.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori fatto salvo l'uso di apparecchi atti alla riproduzione

- musicale finalizzato alla vendita degli stessi e sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai partecipanti ed agli operatori collocati negli spazi limitrofi.
4. Nell'area mercatale, la presenza di veicoli, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita, è appositamente prevista nel Piano. La loro collocazione dovrà comunque essere ricompresa all'interno dell'area in concessione.
 5. E' fatto obbligo agli operatori di raccogliere in contenitori chiusi i rifiuti prodotti durante l'attività di vendita e mantenere gli stessi all'interno del proprio posteggio al fine della raccolta da parte dell'azienda incaricata .
 6. Al fine del computo delle presenze, la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera è obbligatoria. Sono fatte salve cause di forza maggiore (che dovranno debitamente essere dimostrate agli uffici competenti) o il peggioramento delle condizioni atmosferiche tale da rendere pregiudizievole per la sicurezza individuale e pubblica il proseguimento dell'attività.
 7. E' obbligatoria l'esibizione del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività in originale qualora richiesto dagli organi di vigilanza.
 8. Tutte le merci esposte al pubblico devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita e, se richiesto dalle normative vigenti, le indicazioni sulla provenienza dei prodotti.
 9. Qualora vengano messi in vendita prodotti usati, l'operatore è tenuto a pubblicizzarlo in modo ben visibile e con la specifica dicitura MERCE USATA. La merce usata deve essere separata e distinta rispetto alla merce nuova.
 10. La vendita di abiti usati è ammessa solo se i medesimi sono seguiti da apposita documentazione fiscale e sanitaria che ne certifichi tracciabilità e provenienza e che ne attesti l'avvenuta igienizzazione secondo le normative sanitarie vigenti.
 11. Ogni concessionario deve avere in dotazione attrezzature antincendio. Gli estintori devono essere del tipo omologato e in numero compatibile con le sostanze e materiali presenti.
 12. Oltre le suddette norme, all'interno del Piano e/o con specifici provvedimenti potranno essere previste ulteriori prescrizioni per le varie tipologie di mercati/fiere.

Articolo 6 *Subingressi*

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda commerciale (subingresso), per atto tra vivi o *mortis causa*, comporta il trasferimento al subentrante della titolarità del titolo abilitativo all'esercizio dell'attività secondo le modalità del combinato disposto dagli art. 90 e 93 della Legge.
2. Il subingresso in una concessione di posteggio riservato ai sensi dell'articolo 41 comma 1 lettere a) e b) della Legge è possibile solo a favore di altro soggetto appartenente alla medesima anche merceologica laddove sia prevista una dislocazione per settori.
3. Entro sessanta giorni dalla comunicazione di subingresso l'Amministrazione comunale provvede alla verifica della regolarità contributiva ai sensi dell'art. 93 comma 3 e 4.
4. Decorsi centottanta giorni dall'esito negativo della verifica di regolarità contributiva, qualora non sia intervenuta la regolarizzazione il Comune dichiara la decadenza del titolo abilitativo e della concessione di posteggio ai sensi dell'art. 127 comma e della Legge.
5. Il provvedimento di cui al precedente comma 4 non si applica qualora sia intervenuta la rateizzazione del debito contributivo.

Articolo 7 *Orari*

1. Gli orari dell'attività di vendita nei mercati, fiere, fiere promozionali e nei posteggi fuori

mercato inseriti nel piano sono definiti nello stesso, compresi gli orari di allestimento, disallestimento e rifornimento merci.

2. Con ordinanza del Sindaco sono determinati gli orari per l'esercizio per manifestazioni commerciali straordinarie, fiere promozionali ed altre manifestazioni non determinate nel piano

Titolo 2 - Mercati e Fiere

Articolo 8

Attività mediante posteggio

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività e la concessione di posteggio sono rilasciate contestualmente dal SUAP secondo le modalità previste all'art. 35 della Legge.
2. L'autorizzazione abilita, nell'ambito del territorio regionale toscano, anche all'esercizio, dell'attività in forma itinerante e nei posteggi temporaneamente liberi nonché alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
3. Uno stesso soggetto non può essere titolare o possessore di più di due concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico, alimentare e non alimentare, se il numero complessivo dei posteggi, nel mercato o nella fiera, è inferiore o uguale a cento; se il numero complessivo dei posteggi è superiore a cento uno stesso soggetto può essere titolare o possessore di un numero massimo di tre concessioni di posteggio per ciascun settore merceologico.
4. La partecipazione ad una fiera è consentita solo a operatori già in possesso dell'abilitazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche.

Articolo 9

Assegnazione dei posteggi

1. Ai fini del rilascio della concessione di posteggio nel mercato, fiera o fuori mercato il comune predispose appositi bandi secondo le modalità previste all'art. 37 della Legge. I bandi sono pubblicati sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale.
2. Il bando contiene:
 - a. le modalità e i requisiti richiesti per la presentazione delle domande;
 - b. l'elenco dei posteggi da assegnare, con la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio;
 - c. l'elenco dei posteggi riservati, ai sensi dell'articolo 41 della Legge;
 - d. l'eventuale indicazione delle specializzazioni merceologiche o delle limitazioni alla vendita di prodotti particolari relativamente all'intero mercato, fiera o singolo posteggio;
 - e. i punteggi attribuiti e le modalità della loro assegnazione;
 - f. il termine entro il quale il Comune redige la graduatoria, che non può comunque superare sessanta giorni dalla data di scadenza per la presentazione delle domande.
3. Prima della pubblicazione dei bandi di cui al comma 1, il Comune può procedere alla predisposizione di un bando riservato agli operatori del mercato concessionari di posteggio per le miglitorie, sulla base di quanto previsto all'articolo 15 del presente regolamento.
4. A seguito della formulazione della graduatoria il SUAP rilascia autorizzazione e contestuale concessione di suolo pubblico agli aventi titolo fino all'esaurimento dei posteggi disponibili.

Articolo 10

Assegnazione dei posteggi riservati

1. Nell'ambito delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche sono riservati posteggi a favore delle categorie espresse all'art. 41, comma 1 lettere a) e b) della Legge, soggetti portatori di handicap ai sensi della Legge 104/1992, degli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 2 della Legge Regionale Toscana 45/2007, aventi sede nel medesimo ambito d'interesse sovracomunale di cui all'allegato "A" della Legge Regionale 1/2005, per la vendita delle produzioni provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, anche con riferimento alla stagionalità delle stesse.
2. I soggetti di cui al punto precedente non possono essere titolari di più di una concessione di posteggio riservato nello stesso mercato o fiera.
3. Il subingresso su tali posteggi riservati può essere effettuato solo da soggetti ammessi alle stesse riserve.
4. Su mercati/fiere di nuova istituzione, possono essere riservati posteggi alle imprese il cui titolare o, in caso di società, la maggioranza dei soci abbiano età inferiore ai trentacinque anni.
5. Su richiesta degli imprenditori agricoli professionali è consentita, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, l'assegnazione dei posteggi per una durata che può essere:
 - a) dodecennale, con validità estesa all'intero anno solare;
 - b) dodecennale, con validità limitata ad uno o più, periodi dell'anno, anche se frazionati, complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180.

Articolo 11

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. I posteggi occasionalmente liberi per ogni giornata di svolgimento del mercato e/o della fiera sono assegnati tenendo conto del maggior numero di presenze maturate nel mercato o nella fiera. A parità di numero di presenze si tiene conto dell'anzianità complessiva dell'impresa maturata, anche in modo discontinuo, dal soggetto richiedente e comprovata dall'iscrizione quale impresa attiva nel registro delle imprese.
2. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area pubblica ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture/arredi di proprietà del concessionario.
4. Per il riconoscimento delle presenze in spunta di eventuali precedenti titolari cedenti una specifica autorizzazione/SCIA, occorre che l'acquirente fornisca agli organismi di vigilanza copia della comunicazione di subingresso al comune di riferimento.
5. Il soggetto che si presenta alle operazioni di spunta ottenendo la presenza, a prescindere dal montaggio, qualora si presenti nella stessa giornata in spunta in altri mercati o fiere, non può ottenere ulteriori presenze nello stesso titolo abilitativo nel quale la presenza è già stata registrata.

Articolo 12

Modalità di registrazione delle presenze

1. La registrazione delle presenze nel mercato e nella fiera è effettuata dai soggetti incaricati dal comune mediante l'annotazione dei dati anagrafici dell'operatore, della tipologia e dei

- dati identificativi del titolo abilitativo di cui è titolare.
2. L'operatore assegnatario è tenuto ad essere presente nel posteggio assegnato entro l'orario previsto per l'effettuazione delle operazioni di spunta e, ai fini della registrazione della presenza, per tutta la durata della manifestazione, fatte salve le motivazioni di cui all'art. 5 comma 6.
 3. Qualora l'operatore non svolga l'attività di vendita nel posteggio assegnato la registrazione della presenza non ha luogo.
 4. La registrazione delle presenze nella fiera e nella fiera promozionale è effettuata:
 - a) per gli eventi di durata fino a due giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per tutta la durata della manifestazione;
 - b) per gli eventi di durata superiore a 2 giorni a favore dell'operatore che svolga l'attività nel posteggio assegnato per almeno due terzi della durata della manifestazione.
 5. In caso di condizioni metereologiche particolarmente avverse (neve, altre calamità, etc) tali da comportare l'assenza dal mercato o dalla fiera di oltre il 50% degli operatori, nonché pregiudicare l'incolumità pubblica e la sicurezza delle fiere o dei mercati, può essere consentito l'abbandono anticipato del mercato o della fiera previa comunicazione, da parte degli organi preposti, agli espositori. In tali casi sarà cura della Polizia Municipale disciplinare l'uscita degli operatori. In questi casi l'assenza è da considerarsi giustificata.
 6. L'operatore che ha avuto in assegnazione il posteggio a seguito di spunta, è tenuto al pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali come richiesto dai vigenti Regolamenti. Colui che risulti non in regola con il pagamento dei canoni ed entrate patrimoniali è sospeso dalle operazioni di spunta fino alla regolarizzazione dei pagamenti.
 7. In caso di assenza del titolare dell'autorizzazione, alle operazioni di spunta e durante il periodo di svolgimento dell'attività, deve essere presente personale munito di idonea documentazione atta a comprovare la regolarità del rapporto di lavoro, come indicato all'art 3 comma 5 del presente Regolamento. A titolo esemplificativo, sono ammessi i soci, i collaboratori familiari, i dipendenti a qualsiasi titolo.
 8. Nel caso in cui l'operatore temporaneamente assegnatario di posteggio rifiuti l'assegnazione, non provveda ad occupare il posteggio assegnato entro 30 minuti dall'assegnazione, lo ceda a terzi o si allontani dallo stesso prima dell'orario di chiusura del mercato, si procederà all'annullamento della presenza.
 9. La mancata partecipazione alle operazioni di spunta per cinque (5) anni consecutivi, a far data dalla prima partecipazione alle operazioni di spunta, comporta l'azzeramento delle presenze maturate.
 10. Non possono concorrere all'assegnazione giornaliera dei posteggi temporaneamente non occupati, gli operatori già concessionari del numero massimo di posteggi o della superficie massima prevista dalle vigenti disposizioni in relazione alla dimensione del mercato se presenti con la stessa autorizzazione.
 11. A seguito di particolari esigenze, volte anche ad assicurare la sicurezza della circolazione di pedoni e veicoli e della pubblica incolumità, l'ufficio competente può disporre la sospensione delle operazioni di spunta.

Articolo 13

Individuazione dei nuovi mercati, fiere, anche a carattere sperimentale

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuovi mercati, nuove fiere, nuove fiere promozionali e nuovi posteggi, anche a carattere sperimentale, per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle esigenze di carattere igienico-sanitario;

- c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.
2. Possono essere istituiti nuovi mercati e fiere a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
3. Decorsi almeno sei mesi dalla sperimentazione il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 14

Spostamento del mercato o della fiera

1. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43, comma 6 della Legge, ai fini della tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale, il Comune, previa concertazione con le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 3 comma 2 della Legge e le organizzazioni agricole, ove interessate, può provvedere allo spostamento di un mercato, di una fiera o di una fiera promozionale, assegnando agli operatori interessati un termine di almeno un anno per il definitivo trasferimento nelle nuove aree, salva la possibilità di prevedere termini diversi a seguito di accordi.
2. Sulla base di quanto previsto dall'articolo 43 comma 7 della Legge, per motivi di pubblico interesse, di ordine pubblico e sicurezza o di igiene e sanità pubblica, il Comune può trasferire o modificare l'assetto del mercato, della fiera, della fiera promozionale o dei posteggi fuori mercato, previa consultazione con le organizzazioni e le associazioni di cui all'art. 3 comma 2 della Legge, definendo congrui termini per le nuove collocazioni.
3. In caso di spostamento di una parte del mercato o fiera, alla scelta dei nuovi posteggi è chiamato tutto l'organico solo nel caso in cui il numero dei posteggi spostati sia superiore al 50% del totale complessivo degli stessi.
4. Al fine della riassegnazione dei posteggi si tiene conto del numero di presenze maturate nel mercato/fiera, in alternativa, ove non sia possibile risalire al numero di presenze maturate da ciascun concessionario, l'ufficio competente in materia procederà con l'applicazione del criterio della maggiore anzianità dell'ultima autorizzazione/concessione di posteggio rilasciata.
5. In entrambi i casi a parità di punteggio si procederà a considerare la maggiore anzianità di esercizio dell'impresa, comprovata dalla durata dell'iscrizione, quale impresa attiva di commercio su aree pubbliche nel registro delle imprese, riferita al soggetto richiedente.

Articolo 15

Miglioria e scambio di posteggi

1. Nel caso in cui in un mercato o fiera, si rendano disponibili uno o più posteggi, il Comune può indire un "bando di migioria", riservato agli operatori concessionari di posteggio nello stesso mercato/fiera. Al bando deve essere data pubblicità nella modalità prevista dalla Legge.
2. Il bando di cui al comma precedente può essere indetto anche su richiesta di almeno il dieci per cento (10%) dei titolari di posteggio nel mercato/fiera in cui si siano resi disponibili i posteggi.
3. Gli operatori interessati devono presentare apposita domanda secondo le modalità indicate nel bando stesso.
4. I criteri per la migioria del posteggio sono esplicitati all'interno del bando nel rispetto dei criteri individuati all'art. 14 comma 4 del presente regolamento
5. I posteggi che risultino liberi successivamente alle procedure di "migioria", possono essere soppressi nel caso in cui il piano preveda una riduzione dell'organico finalizzato alla riqualificazione o riorganizzazione del mercato/fiera o assegnati secondo le modalità

- previste all'art. 37 della Legge.
6. Lo scambio di posteggio tra due operatori dello stesso settore può essere autorizzato dal responsabile del servizio a condizioni che ciò avvenga senza modifica degli spazi assegnati e che sia rispettato il settore merceologico di appartenenza.

Articolo 16

Mercati straordinari

1. I mercati straordinari, in quanto edizioni aggiuntive del mercato tradizionale, sono programmati, di norma, entro il 31 gennaio di ogni anno e si svolgono in giorni diversi e ulteriori rispetto a quelli previsti nel piano.
2. Il mercato straordinario può svolgersi anche ad organico ridotto: il numero dei posteggi sarà corrispondente al numero dei concessionari che si siano iscritti alla specifica manifestazione. In tal caso, solo per l'edizione in oggetto, è possibile una riassegnazione dei posteggi stessi, secondo i criteri di cui all' Art.14 comma 4 presente regolamento.
3. Le assenze degli operatori assegnatari nei mercati anticipati, posticipati o straordinari non sono conteggiate, ma sono invece conteggiate le presenze degli spuntisti, ove previsti.

Articolo 17

Funzionamento dei mercati e delle fiere

1. L'individuazione delle aree pubbliche destinate alle attività indicate agli artt. 8, 19, 25, 26, 30, 31 del presente regolamento, la modalità di allestimento delle stesse, gli orari per l'accesso degli operatori titolari, delle attività di vendita, delle operazioni di spunta sono determinati nel Piano.
2. Nel caso in cui la data di svolgimento del mercato ricada in giorni festivi, lo stesso potrà comunque essere svolto nelle giornate previste. Qualora ricada nei giorni del 1° gennaio, Pasqua, Lunedì dell'Angelo, 25 e 26 dicembre, il mercato potrà svolgersi nel primo giorno feriale antecedente.
3. Il comune può affidare la gestione dell'esercizio di attività commerciali su area pubblica di iniziativa comunale a soggetti esterni da individuarsi secondo procedure ad evidenza pubblica ai sensi dell'art. 43, comma 8, della Legge.
4. I criteri e le modalità di individuazione di tali soggetti saranno specificati nel bando; verrà data comunque priorità a consorzi, cooperative, associazioni di cui facciano parte esercenti il commercio in aree pubbliche che esercitino l'attività sul mercato/fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
5. In via straordinaria il comune può affidare la gestione di fiere/mercati, fiere promozionali a soggetti esterni proponenti iniziative ritenute di particolare interesse.

Articolo 18

Circolazione pedonale e veicolare

1. Il comune stabilisce con apposita ordinanza emessa ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del D. L.vo 30/04/1992 n. 285 (Nuovo Codice della Strada) divieti e limitazioni alla circolazione veicolare nell'area destinata a fiere/mercati, fiere promozionali, manifestazioni commerciali straordinarie, posteggi fuoru mercato, fiere promozionali, manifestazioni commerciali straordinarie, posteggi fuoru mercato.
2. Le aree saranno accessibili, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il mercato o per i loro spostamenti.

3. Deve essere comunque assicurato il passaggio dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia.

Articolo 19

Fiere specializzate nel settore dell'antiquariato

1. La concessione nelle fiere specializzate nel settore dell'antiquariato è rilasciata agli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche tenendo conto dei criteri di priorità esplicitati all'art. 37, comma 5, della Legge.
2. A tali fiere possono partecipare anche i commercianti al dettaglio in sede fissa di oggetti di antiquariato, modernariato e di oggetti e capi d'abbigliamento sartoriali di alta moda d'epoca, provenienti dal mondo della cultura, dell'arte e dell'artigianato artistico e tradizionale secondo le modalità esplicitate nel Regolamento della Fiera Antiquaria

Articolo 20

Fiere promozionali

1. Alle fiere promozionali partecipano gli operatori abilitati all'esercizio del commercio su aree pubbliche e possono partecipare anche gli operatori esercenti altre attività economiche ed iscritti nel registro delle imprese, purché non venga superata la misura massima del 50% dei posteggi da assegnare.
2. Per la partecipazione alle fiere promozionali sono rilasciate le concessioni temporanee di posteggio aventi validità limitata al periodo di svolgimento della manifestazione con le modalità previste all'art. 36, comma, 2 della Legge.
3. Il bando per il rilascio delle concessioni temporanee è pubblicato all'Albo pretorio e sul sito internet del Comune e ne viene data comunicazione alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
4. La fiera promozionale è gestita in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi anche nel caso in cui si proceda all'affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori su aree pubbliche, associazioni di categoria e singoli operatori. In tal caso possono prevedersi specifiche priorità per i consorzi e le cooperative cui facciano parte operatori su area pubblica che esercitano l'attività sulla fiera oggetto dell'affidamento in gestione.
5. Per esigenze eccezionali possono essere organizzate fiere promozionali, anche indipendentemente dall'aggiornamento del piano, previo confronto con le associazioni di categoria maggiormente rappresentative.

Articolo 21

Fiere promozionali a carattere sperimentale

1. Possono essere istituite nuove fiere promozionali a carattere sperimentale previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione, il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 22

Individuazione di nuove fiere promozionali

1. Per l'individuazione delle aree da destinarsi a nuove fiere promozionali si tiene conto:
 - a) delle esigenze di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale e ambientale;
 - b) delle compatibilità rispetto alle esigenze di carattere igienico-sanitario;
 - c) delle dotazioni di opere di urbanizzazione primaria e dei necessari servizi pubblici.

Articolo 23

Manifestazioni commerciali a carattere straordinario

1. E' consentito il rilascio di autorizzazione per il commercio e contestuale concessione temporanea di suolo pubblico, in occasione di manifestazioni commerciali organizzate e gestite dalle Associazioni di categoria dei commercianti o da Enti e Associazioni preposti alla tutela e/o alla valorizzazione del territorio, alla promozione di specifiche merceologie o tecniche produttive, all'integrazione culturale e sociale tra operatori comunitari ed extracomunitari, allo sviluppo del commercio equo e solidale.
2. La partecipazione alle manifestazioni suddette e consentita anche a soggetti non autorizzati al commercio su area pubblica, ma iscritti al registro delle imprese per attività di commercio o produzione di beni, anche artigianali o agricoli.

Articolo 24

Modalità di rilascio delle autorizzazioni e concessioni temporanee

1. Le domande di rilascio di autorizzazione e concessione temporanea devono essere presentate dai soggetti organizzatori, con le modalità risultanti dalla apposita modulistica, almeno 30 giorni prima dell'inizio della manifestazione stessa.
2. Con la domanda suddetta, deve essere fornita apposita dettagliata informazione in ordine agli scopi e finalità della manifestazione, l'eventuale richiesta, su apposita modulistica, di patrocinio (obbligatoria per le manifestazioni all'interno del centro storico), nonché il numero esatto dei partecipanti, la dimensione ed il posizionamento dei posteggi.
3. Il soggetto organizzatore deve, inoltre, rilasciare specifica dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti morali, professionali, richiesti per l'esercizio dell'attività, da parte degli operatori ammessi a partecipare, nonché indicare dettagliatamente, per gli operatori alimentaristi, i prodotti posti in vendita o preparati e i dati relativi alle autorizzazioni igienico-sanitarie possedute relativamente ai mezzi ed alle strutture utilizzate dai medesimi.
4. Deve inoltre essere specificatamente garantito il rispetto della vigente normativa in maniera igienico-sanitaria e di sicurezza dell'area utilizzata, con specifico riferimento alla fornitura delle utenze e servizi igienici necessari, nonché assicurato il mantenimento della completa pulizia dell'area in concessione durante e al termine della manifestazione.
5. L'Amministrazione provvede al rilascio della autorizzazione e concessione temporanea di posteggio al richiedente, previo parere favorevole delle Direzioni interessate sulla compatibilità dell'iniziativa con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico esistente nell'area interessata.

Articolo 25

Mercatini dei non professionisti

1. Il Comune rilascia concessioni di suolo pubblico temporaneo in occasione dello svolgimento di mercatini dei non professionisti di cui all'art. 2 lett. n) del presente regolamento.
2. L'assegnazione dei posteggi avviene in ordine di arrivo dei partecipanti alla manifestazione fino all'esaurimento degli spazi disponibili.
3. La partecipazione ai mercatini dei non professionisti è riservata ai possessori del tesserino di cui all'art. 40 bis della Legge, rilasciato dal comune toscano di residenza o dal comune toscano in cui si svolge la prima manifestazione a cui si chiede di partecipare.
4. Le aree pubbliche dedicate e le modalità di svolgimento dei mercatini dei non professionisti sono individuate nel Piano.
5. Possono essere istituiti mercatini dei non professionisti come manifestazione collaterale a particolari eventi individuati dall'amministrazione comunale

Articolo 26

Svuota casa

1. E' consentito lo svolgimento di mercatini cosiddetti "svuota casa" la terza domenica del mese nel periodo da febbraio a novembre nelle aree e secondo le modalità individuate nel Piano.
2. I soggetti organizzatori devono presentare apposita istanza allegando l'elenco dei partecipanti che devono essere cittadini residenti nel comune di Arezzo.
3. Le domande devono essere presentate su apposito modulo almeno 30 gg. prima dell'evento/manifestazione secondo i criteri indicati nel presente articolo e le modalità previste dal Regolamento di disciplina del canone di concessione di suolo pubblico (...)
4. In caso di richieste concomitanti, la priorità di accettazione delle stesse è così definita:
 1. associazioni con finalità benefiche;
 2. associazioni,
 3. privati cittadini.In caso di ulteriore concomitanza farà fede l'ordine di arrivo delle domande nel protocollo comunale;
5. La finalità benefica dovrà essere indicata nella domanda e dimostrata previa rendicontazione delle devoluzioni effettuate entro e non oltre i 30 gg successivi allo svolgimento della manifestazione.
6. E' ammessa la partecipazione esclusivamente ai soggetti privati (non esercitanti il commercio su area pubblica o privata) ed è altresì vietata la partecipazione dei non professionisti di cui al precedente articolo.
7. Il partecipante ha la piena responsabilità sulla provenienza delle merci esposte e dovrà essere presente nella propria area espositiva per tutta la durata della manifestazione ed devono essere in possesso di un'autocertificazione sulla proprietà e provenienza da "uso domestico" dei beni in mostra/vendita.
8. Non è concessa l'area individuata dal piano per la finalità di cui al comma 1 allo stesso soggetto organizzatore per più di 4 eventi nell'anno solare
9. E' vietata la vendita, l'esposizione e lo scambio di:
 - a) oggetti di antichità o di interesse storico e archeologico e tutto ciò che è sottoposto a vincoli ai sensi del Codice dei Beni Culturali (D. Lgs. n. 42/2004);
 - b) oggetti preziosi;
 - c) esplosivi e armi di qualsiasi tipo;
 - d) oggetti di antiquariato;
 - e) materiale pornografico;
 - f) animali vivi;

- g) prodotti alimentari, anche se preconfezionati all'origine.
10. E' fatto obbligo al soggetto organizzatore di provvedere alla pulizia dell'area assegnata al termine della manifestazione.
 11. Non può essere promossa da associazioni diverse una manifestazione che abbia la stessa denominazione.

Articolo 27

Autorizzazione temporanea di vendita/somministrazione alimenti e bevande nell'ambito di manifestazioni non commerciali

1. Ai sensi e secondo i criteri dell'art.17 della Legge, l'attività temporanea di vendita può essere effettuata da soggetti legittimanti all'esercizio dell'attività commerciale in occasione di particolari eventi, individuati dal Comune a condizione che non ne costituisca la ragione esclusiva o prevalente ed è soggetta a SCIA da presentarsi al SUAP competente per territorio.
2. La SCIA di attività di vendita temporanea deve essere inoltrata congiuntamente alla richiesta per l'autorizzazione alla manifestazione principale, corredata con l'elenco degli operatori commerciali e non, partecipanti all'evento.
3. Nello stesso ambito è consentita l'attività di somministrazione alimenti e bevande ai sensi dell'art. 52 della Legge.
4. Le attività temporanee commerciali e di somministrazione alimenti e bevande su aree pubbliche sono consentite esclusivamente per gli orari e la durata della manifestazione principale a cui si riferiscono, purché la stessa sia debitamente autorizzata, secondo le modalità e i criteri di cui rispettivamente agli artt. 17 e 52 della Legge.
5. Ai sensi dell'art 17 comma 5 della Legge il Comune individua le seguenti tipologie di eventi durante i quali è consentita l'attività temporanea di vendita:
 - concerti, spettacoli autorizzati/abilitati come pubblico spettacolo;
 - eventi sportivi all'aperto e svolti in impianti pubblici;
 - eventi letterari presentazioni di libri/ pubblicazioni sia all'aperto che all'interno di biblioteche, scuole, musei, teatri, cinema, librerie esercizi di somministrazione, circoli;
 - manifestazioni organizzate da scuole pubbliche o private inerenti programmi di studio;
 - eventi organizzati da enti del terzo settore (art.70 D.Lgs 117/2017), da organizzazioni di volontariato (art 33 D.Lgs 117/2017), da associazioni di promozione sociale (art.35 D.Lgs 117/2017), associazioni pro loco (art. 16 L.R. 8672016), cooperative (L.R.58/2018) e comitati in genere in occasione di promozione della propria attività;
6. È in ogni caso consentita l'attività di vendita temporanea in occasione di eventi che abbiano previamente ottenuto, sulla base di apposito progetto, il patrocinio o altra manifestazione di interesse da parte dell'amministrazione comunale.

Titolo 3 - Commercio itinerante

Articolo 28

Abilitazione all'esercizio dell'attività

1. L'esercizio dell'attività in forma itinerante è soggetta a SCIA da presentare al SUAP competente per il territorio nel quale il soggetto intende avviare l'attività.

2. La SCIA abilita all'esercizio dell'attività in forma itinerante su tutto il territorio nazionale, alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago; abilita anche all'esercizio dell'attività nelle fiere nonché nei posteggi dei mercati occasionalmente liberi nell'ambito del territorio nazionale.

Articolo 29

Modalità di svolgimento

1. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa.
2. L'esercizio del commercio itinerante è consentito a condizione che la sosta dei veicoli avvenga nel rispetto delle norme del Codice della Strada. E' sempre vietata l'occupazione di suolo pubblico con strutture esterne al mezzo.
3. Non è consentito all'operatore di sostare nello stesso punto per più di un'ora.
4. E' consentito all'operatore itinerante di fermarsi a richiesta del cliente e sostare sull'area pubblica il tempo necessario per servirlo.
5. E' vietato l'esercizio del commercio in forma itinerante durante lo svolgimento di mercati e fiere in aree adiacenti a quelle dove si svolge il mercato o la fiera, intendendosi come aree adiacenti quelle poste ad una distanza inferiore a 500 metri.

Articolo 30

Divieto dell'esercizio del commercio itinerante

1. Nel Piano sono individuate le aree nelle quali l'attività commerciale in forma itinerante è vietata o sottoposta a limitazioni.
2. L'esercizio del commercio in forma itinerante è comunque vietato:
 - a) nella Zona "A" di P.R.G; (dentro l'area definita "delle antiche mura cittadine") e nelle zone tutelate dagli attuali strumenti urbanistici (Regolamento Urbanistico e Piano strutturale), nelle frazioni;
 - b) fuori dai centri abitati in qualsiasi tipologia di strada;
 - c) nella tangenziale urbana (tratto compreso tra la S.R. 71 Umbro Casentinese e la S.S. 73 dei Due Mari) e nel raccordo autostradale.
3. E' consentito il commercio itinerante nelle aree situate all'interno del centro abitato, delimitato dai cartelli di località, purché munite di adeguato spazio per la sosta dei veicoli all'esterno della carreggiata, fatto salvo il rispetto di quanto stabilito al precedente articolo.
4. Nel sito internet del comune è pubblicata planimetria con l'individuazione delle aree dove il commercio itinerante è vietato.

Titolo 4 - Posteggi fuori mercato

Articolo 31

Assegnazione dei posteggi fuori mercato

1. I posteggi fuori mercato sono individuati nel Piano tenendo conto delle esigenze urbanistiche, di traffico e viabilità.
2. Il SUAP competente in cui ha sede il posteggio rilascia l'autorizzazione e la contestuale

concessione dodecennale di posteggio sulla base dei criteri di cui all'articolo 37, comma 3, della Legge.

3. Il bando per il rilascio dell'autorizzazione e della contestuale concessione è pubblicato all'Albo pretorio, sul sito internet del Comune e comunicato alle organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello comunale.

Articolo 32

Assegnazione temporanea dei posteggi occasionalmente liberi

1. L'assegnazione dei posteggi occasionalmente liberi o comunque non assegnati è effettuata secondo i criteri previsti **all'art. 37, comma 7, della Legge e, in subordine, ai sensi dell'art. 14 comma 4 del presente Regolamento,**
2. L'assegnazione dei posteggi riservati, occasionalmente liberi o non assegnati, è effettuata prioritariamente a soggetti aventi gli stessi requisiti e secondo le modalità di cui al precedente comma 1.
3. L'assegnazione temporanea è effettuata per i posteggi su area scoperta ed è esclusa, di norma, per i posteggi dotati di strutture, attrezzature, arredi o altro o su cui insistono chioschi e simili di proprietà del concessionario.

Articolo 33

Posteggi fuori mercato a carattere sperimentale

1. Possono essere istituiti nuovi posteggi fuori mercato a carattere sperimentale, previa concertazione con le organizzazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative.
2. Decorsi sei mesi dalla sperimentazione, il Comune potrà disporre in merito alla definitiva istituzione.

Articolo 34

Posteggi isolati legati ad eventi

1. Nel piano sono individuati, tenendo conto delle esigenze di traffico, viabilità ed urbanistica, nonché di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, artistico, culturale ed ambientale, posteggi fuori mercato isolati e/o legati ad eventi o manifestazioni di particolare rilevanza.
2. Il SUAP rilascia la concessione temporanea di posteggio come previsto dall'art. 37, comma 7, della Legge.

Articolo 35

Circolazione pedonale e veicolare

1. La fruizione delle aree riservate ai posteggi fuori mercato individuate nel piano viene garantita tramite emanazione di ordinanza di divieto di transito e sosta con rimozione, ai sensi del vigente Codice della strada, per l'orario di svolgimento dell'attività commerciale, come stabilito nel piano.
2. L'area sarà accessibile, oltre ai mezzi degli operatori, ai soli pedoni che usufruiranno degli spazi lasciati liberi per frequentare il posteggio o per i loro spostamenti.

Titolo 5 - Mercati Agricoli

Articolo 36

Imprenditori agricoli

1. Le disposizioni del presente regolamento per quanto attiene il rilascio della sola concessione di posteggio nelle varie tipologie di attività di commercio su area pubblica (mercato, fiera, etc.) si applicano anche agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 41, comma 1, lett. b), della Legge
2. Per esercizio del commercio in forma itinerante sul territorio comunale, l'imprenditore agricolo dovrà dare dimostrazione della avvenuta comunicazione al Comune sede dell'impresa agricola della dichiarazione di cui all'art. 4, comma 2, del D. Lgs. 228/2001 (SCIA).

Articolo 37

Istituzione e finalità del mercato agricolo

1. Possono essere istituiti all'interno del territorio comunale mercati agricoli riservati alla vendita diretta dei prodotti aziendali da parte degli imprenditori agricoli. Tale tipologia di mercato ha come finalità, la promozione della vendita diretta di prodotti primari, dal produttore al consumatore finale. In particolare vengono perseguiti i seguenti obiettivi:
 - a) favorire lo sviluppo della produzione agricola;
 - b) sviluppare la conoscenza della cultura agricola attraverso iniziative che coinvolgano la cittadinanza;
 - c) tutelare l'ambiente tramite l'incentivazione della vendita di prodotti ottenuti con lavorazioni conservative non intensive legate al mondo agricolo locale;
 - d) favorire un mercato basato su un giusto rapporto qualità/prezzo e sulla vendita a "chilometro zero";
 - e) assicurare trasparenza nei confronti di provenienza e prezzo.

Articolo 38

Disciplina amministrativa generale

1. L'attività commerciale degli imprenditori agricoli è disciplinata dalla normativa di settore, in particolare dall'art. 4 del D. Lgs. 228/2001, fatto salvo quanto previsto all'art. 9, comma 2, lettera c), della legge.
2. Al commercio su area pubblica di prodotti agricoli alimentari si applica, oltre la normativa igienico sanitaria vigente, la disciplina prevista dall'art. 6 del Reg. CE 852/2004 (notifica sanitaria).
3. I mercati eventualmente istituiti nel territorio comunale verranno gestiti in maniera da assicurare l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi, anche in caso di affidamento a soggetti esterni, quali consorzi e cooperative di operatori o associazioni di categoria del settore agricolo.

Titolo 6 - Mercato coperto “Logge del Grano”

Articolo 39

Localizzazione e caratteristiche

1. Il Mercato coperto delle Logge del Grano è un mercato finalizzato alla vendita diretta di prodotti agroalimentari da parte di produttori agricoli della provincia di Arezzo e aree limitrofe, prodotti che si distinguono per stagionalità e genuinità garantita da processi produttivi di qualità.
2. Il Mercato coperto dalle Logge del Grano è disciplinato da **specifico** regolamento comunale

Titolo 7 - Disposizioni finali e transitorie

Articolo 40

Tariffe per la concessione del suolo pubblico

1. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate dalla Giunta Comunale sulla base delle disposizioni legislative (art. 1, comma 837, della Legge 27/12/2019 n. 160) e del Regolamento di disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree destinate al commercio su area pubblica.
2. Per le occupazioni non inferiori ai 30 giorni o che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione applicando alla tariffa, come risultante dalle previsioni del Regolamento sopra citato, la riduzione del 40% previo il pagamento anticipato del canone.

Articolo 41

Decadenza del titolo abilitativo

1. Per la decadenza del titolo abilitativo si rinvia a quanto previsto dall'articolo 127 della Legge.
2. Per la sospensione volontaria dell'attività si rinvia a quanto previsto dall'articolo 87 della Legge.

Articolo 42

Sanzioni

1. Alle violazioni in materia di commercio su aree pubbliche, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 116 della Legge.
2. Al sequestro dei beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche, si applica quanto previsto alla Sezione III della Legge “Sequestro di beni abusivamente posti in vendita su aree pubbliche” - art. 119 e seguenti.
3. Restano ferme le sanzioni previste per la vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche previste da leggi e regolamenti vigenti per la vendita abusiva di alcolici su aree pubbliche di cui all'articolo 14 bis della Legge 125/2001.
4. Per tutte le ipotesi di violazione delle disposizioni del presente regolamento, se la medesima

fattispecie non è già sanzionata dalla Legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 150,00 a € 900,00.

5. Per tutte le ipotesi di violazione relative al mancato rispetto delle modalità di allestimento delle aree destinate al commercio su area pubblica, degli orari di accesso, di vendita, di disallestimento e quant'altro disciplinato nel Piano relativo alle attività di cui ai titoli 2, 3, 4, 5, del presente Regolamento, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 300

Articolo 43

Rinvio

1. Per quanto non previsto e/o disciplinato nel presente regolamento, si applicano le disposizioni contenute nella L.R. 23 novembre 2018 n. 62.

Articolo 44

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività di adozione della delibera consiliare di approvazione. Da tale data è disapplicata ogni altra norma regolamentare emanata dal Comune contraria o incompatibile.